

Il Dlgs 437 (art. 4 c. 2) mira, conformemente a quanto previsto dalla L. 240/2010 a raggiungere un rapporto equilibrato fra fasce docenti all'interno dei singoli atenei, prevedendo, salvo eccezioni, un rapporto ottimale fra ricercatori (50%), associati (60% del restante 50%) e ordinari (40% del rimanente). Il raggiungimento entro i tempi previsti di un tale rapporto non è pensabile senza l'avvio delle abilitazioni nazionali. Va però detto, *che mentre è ancora oscuro quando tali abilitazioni saranno avviate*

, lo schema di Dlgs (art. 7 c. 2 a) contribuisce ad aprire un secondo canale di reclutamento, rafforzando l'indirizzo introdotto dall'art. 29 c. 7 della L. 240/2010. In questo senso vanno ben considerati i commi a-f dell'articolo 9, che danno conto dei parametri da utilizzare per la valutazione ex post del reclutamento, e stimolano potenzialmente, come ha osservato il CUN, un ricorso fuori controllo alle chiamate dirette e al reclutamento "di studiosi da paesi esteri, senza valutare la possibilità di premiare anche la capacità di reclutare e trattenere studiosi italiani di qualità".

(Fonte: ROARS 22-03-2012)